

**REGOLE IN MATERIA DI OPERATIVITA'
CON SOGGETTI ATTIVI NEL SETTORE
DEI MATERIALI DI ARMAMENTO**

- Estratto -

CONTESTO NORMATIVO E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il principale riferimento normativo in Italia nel settore degli armamenti è costituito dalla Legge 9 luglio 1990, n. 185 ("Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento") e successive modifiche e integrazioni, dal relativo regolamento attuativo (D.M. 7 gennaio 2013, n. 19) e dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. DT 58988 del 22 luglio 2015. L'operatività delle filiali estere è inoltre assoggettata alle normative di settore locali.

Il presente documento definisce le regole che descrivono i macro-processi inerenti all'operatività con società che operano nel settore dei materiali di armamento. Le regole ed i processi si riferiscono al Gruppo Intesa Sanpaolo, incluse le Filiali Estere e le Banche Estere.

Si sottolinea la delicatezza della materia la cui violazione può comportare l'applicazione di sanzioni penali e amministrative e si raccomanda a tutti gli operatori la massima cura nell'ottemperare alle disposizioni previste adottando sempre un approccio prudenziale nei casi dubbi.

DEFINIZIONI

Al fine di garantire la corretta applicazione delle presenti Regole, si fornisce la definizione dei termini più significativi utilizzati.

Attività bancarie (Transazioni)

Si intendono i bonifici in entrata o in uscita e gli altri tipi d'incasso o di pagamento connessi ad operazioni di acquisto o vendita di materiali d'armamento, sia sul mercato domestico sia estero, nonché le transazioni aventi ad oggetto i compensi per le attività d'intermediazione connesse alla commercializzazione di materiali di armamento. Ai sensi dell'art. 27 della L. n. 185/90, rileva qualsiasi trasferimento di fondi (denaro, valori o credito) attraverso un istituto bancario, avente sede legale od operativa in Italia, per operazioni disciplinate dalla L. n. 185/90 e soggette ad autorizzazioni, nulla osta o altro provvedimento rilasciato dalla Unità Autorizzazioni Materiali d'Armamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (UAMA) o dal Ministero della Difesa.

Attività di Finanziamento (Finanziamenti)

Si intendono tutte le forme di finanziamento a breve e a medio/lungo termine, tra cui, a titolo esemplificativo, linee di credito finalizzate o non finalizzate, crediti commerciali (anticipo contratti, anticipo fatture, factoring, smobilizzo portafoglio), garanzie e impegni di firma, crediti documentari, lettere di credito stand-by, leasing strumentale, partecipazione a finanziamenti in pool con altre banche, finanziamenti per l'acquisto di partecipazioni. Ai sensi dell'art. 27-bis della L. n. 185/90, rilevano le attività di finanziamento, anche estero su estero, attraverso cui un soggetto ottenga la disponibilità di fondi da parte di un istituto di credito o altro intermediario finanziario, avente sede legale o operativa in Italia, per operazioni disciplinate dalla L. n. 185/90, ma non soggette ad autorizzazioni, nulla osta o altro provvedimento rilasciato dalla UAMA o dal Ministero della Difesa (cioè in loro assenza).

Commercializzazione

Si intendono, in senso generale, le operazioni di compravendita domestica, importazione, esportazione.

Esportazione

Si intende l'operazione di movimentazione di materiali di armamento da un fornitore situato nel territorio nazionale a uno o più destinatari situati al di fuori del territorio nazionale; nel caso di strutture operanti in Paesi dell'Unione europea (UE), per territorio nazionale si intende il territorio doganale UE.

Importazione

Si intende l'operazione di movimentazione di materiali di armamento da fornitori situati al di fuori del

territorio nazionale verso destinatari situati nel territorio nazionale; nel caso di strutture operanti in Paesi UE, per territorio nazionale si intende il territorio doganale UE.

Materiali di armamento

È considerato materiale di armamento tutto quello che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, è costruito per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. In particolare, costituiscono materiali di armamento le seguenti tipologie¹:

- armi nucleari, biologiche, chimiche ed elettriche;
- armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- armi e armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
- carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- polveri, esplosivi, propellenti per armi militari;
- sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
- materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- materiali specifici per l'addestramento militare;
- macchine, apparecchiature e attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni;
- equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare;
- parti di ricambio e componenti specifici dei materiali di armamento sopra indicati, in caso di trasferimento intracomunitario e di esportazione.

Non sono considerate materiali di armamento, e quindi non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti Regole, le seguenti tipologie:

- armi sportive e da caccia e relative munizioni;
- cartucce per uso industriale e artifizi luminosi e fumogeni;
- armi e munizioni comuni da sparo,
- armi corte da sparo purché non automatiche;
- riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

Anche queste ultime tipologie rientrano tuttavia nel novero dei materiali di armamento, e pertanto nel campo di applicazione delle presenti Regole, quando sono oggetto di trasferimenti intracomunitari o esportazioni nei confronti di enti governativi o di forze armate o di polizia, come previsto dalla L. n. 185/90.

Transito

Si intende la circolazione di materiali di armamento di origine UE all'interno del territorio doganale dell'UE² con attraversamento del territorio di uno Stato non appartenente all'UE, senza che muti la loro posizione doganale (c.d. transito "interno") o la circolazione di materiali d'armamento di origine non UE all'interno del territorio doganale dell'UE per essere destinati a uno Stato Membro diverso da quello di entrata, o per essere esportati verso Stati terzi (c.d. transito "esterno").

Trasferimento intracomunitario

Si intende qualsiasi trasmissione o spostamento di materiali di armamento da un fornitore a un destinatario situati in Stati diversi ma entrambi Stati Membri della UE.

¹ Dettagliate indicazioni sui materiali di armamento sono contenute nei decreti ministeriali (cfr., da ultimo, il D.M. 17 marzo 2015).

² Gli Stati e i territori che fanno parte del territorio doganale dell'UE sono elencati nell'art. 4 del codice doganale dell'Unione europea, istituito dal regolamento UE n. 952/13.

PRINCIPI GENERALI

In coerenza con i valori e i principi espressi nel Codice Etico, Intesa Sanpaolo formula l'espresso divieto di porre in essere ogni tipo di attività bancaria e/o di finanziamento connessa con la produzione e/o la commercializzazione di armi controverse e/o bandite da trattati internazionali, quali:

- armi nucleari, biologiche e chimiche;
- bombe a grappolo e a frammentazione;
- armi contenenti uranio impoverito;
- mine terrestri anti-persona.

Consapevole della necessità di sostenere la difesa nazionale ed europea, unitamente ai Paesi alleati nella NATO, Intesa Sanpaolo limita la propria attività bancaria e/o di finanziamento, tramite gli ordinari processi aziendali, alle sole operazioni che riguardino la produzione e/o la commercializzazione di materiali di armamento ai Paesi che appartengono all'Unione europea e/o alla NATO. Più in dettaglio, ad eccezione di operazioni aventi come oggetto armi controverse e/o bandite, Intesa Sanpaolo opera in via ordinaria attraverso transazioni e finanziamenti relativi alla produzione, alle compravendite domestiche, all'importazione, all'esportazione, al trasferimento intracomunitario e al transito di materiale di armamento utilizzato in via definitiva da forze armate e relativi enti preposti alla difesa nonché da forze di polizia locali:

- in e tra Paesi appartenenti all'Unione europea e/o alla NATO;
- senza riguardo al Paese di produzione e/o provenienza del materiale di armamento, qualora l'utilizzatore finale sia un ministero o un ente governativo italiano, forze armate o di polizia italiane.

Ad eccezione di operazioni aventi come oggetto armi controverse e/o bandite, sono inoltre consentite, ma soggette a un processo di approvazione straordinario, le operazioni riguardanti Paesi non appartenenti all'Unione Europea e/o alla NATO, subordinatamente alla presenza di programmi intergovernativi con la Repubblica Italiana. Tali operazioni, per cui è previsto un iter di valutazione rafforzato, sono sottoposte all'autorizzazione preventiva del Comitato di Direzione.

Le altre Banche e Società del Gruppo non sono autorizzate ad effettuare operazioni che riguardino la produzione e/o la commercializzazione di materiali di armamento. Le sole Banche estere del Gruppo possono richiedere specifica e preventiva autorizzazione alla Capogruppo qualora tali operazioni riguardino materiali di armamento destinati all'utilizzo in via definitiva da parte di forze armate e relativi enti preposti alla difesa nonché di forze di polizia del Paese di insediamento della Banca stessa; tali operazioni sono soggette all'iter di valutazione rafforzato, si configurano come OMR e sono sottoposte all'autorizzazione preventiva del Comitato di Direzione.

È in ogni caso sempre consentito supportare le attività civili e quelle di funzionamento generale dei soggetti operanti nel settore degli armamenti, purché non coinvolti nella produzione e/o nella commercializzazione di armi controverse e/o bandite da trattati internazionali.

PROCESSI OPERATIVI

Finanziamenti

Le società operanti nel settore degli armamenti, al momento di richiedere l'accensione/rinnovo di un finanziamento soggetto alla L. n. 185/90, devono presentare al Gestore della relazione tutta la documentazione a disposizione relativa all'intervento richiesto e, ultimato lo stesso, una dichiarazione ("dichiarazione ditta" ex art. 27 o 27-bis della L. n. 185/90) e la relativa documentazione

a corredo, contenente i dati necessari per la comunicazione che la Banca è tenuta a effettuare al MEF entro 30 giorni dalla data di registrazione contabile dell'operazione di utilizzo del finanziamento.

Con riferimento alla concessione a società operanti nel settore degli armamenti di finanziamenti senza determinazione della loro destinazione (c.d. linee di credito non finalizzate), il Gestore della relazione deve:

- comunicare al cliente che il finanziamento non dovrà essere utilizzato per attività relative alla produzione e/o alla commercializzazione di materiali di armamento non consentite dalle presenti regole, consegnandogliene apposito estratto;
- far attestare dal cliente nella richiesta di affidamento l'impegno a non utilizzare il finanziamento per attività non consentite dalle presenti regole e a comunicare preventivamente utilizzi consentiti dalle presenti regole ai fini della comunicazione al MEF;
- avviare l'ordinario iter deliberativo.

Transazioni

Le società operanti nel settore degli armamenti, al momento dell'esecuzione di una transazione soggetta alla L. n. 185/90, devono presentare al Gestore della relazione una dichiarazione ("dichiarazione ditta" ex art. 27 o 27-bis della L. n. 185/90) e la relativa documentazione a corredo, contenente i dati necessari per la comunicazione che la Banca è tenuta a effettuare al MEF entro 30 giorni dalla data di registrazione contabile dell'operazione.

Se la comunicazione è effettuata oltre i termini di 30 giorni dalla data di registrazione contabile dell'operazione, a causa della ritardata disponibilità della dichiarazione imputabile al cliente, tale circostanza, adeguatamente documentata, è evidenziata nella comunicazione al MEF.

FORMAZIONE

La Banca promuove attività formative a favore delle strutture interessate con l'obiettivo di diffondere i principi contenuti nelle presenti Regole, nonché fornire gli elementi necessari ad una piena e consapevole valutazione delle caratteristiche delle operazioni poste in essere con la clientela, che potrebbero presentare profili di rischio operativo e reputazionale.

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E REPORTING A LIVELLO DI GRUPPO

La Direzione Centrale Financial Market Coverage rende nota la policy del Gruppo riguardo all'operatività nel settore nella Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria e nelle relative pagine del Sito Internet, avvalendosi del supporto della Direzione Centrale Operations.